



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Regolamento della Consulta delle Associazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2025

SOMMARIO

TITOLO I - Principi e finalità

- **Articolo 1. Principi, pag.3**
- **Articolo 2. Finalità, pag. 3**

TITOLO II - Consulta delle Associazioni, pag. 3

- **Articolo 3. Consulta delle Associazioni, pag. 3**
- **Articolo 4. Funzioni della Consulta delle Associazioni, pag. 4**
- **Articolo 5. Organi della Consulta delle Associazioni e durata delle cariche, pag. 4**
- **Articolo 6. Assemblea, pag. 4**
- **Articolo 7. Presidente, pag. 5**
- **Articolo 8. Vicepresidente, pag. 6**
- **Articolo 9. Coordinamento, pag. 6**
- **Articolo 10. Funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni, pag. 6**
- **Articolo 11. Sede e dotazioni strumentali della Consulta delle Associazioni, pag. 6**

TITOLO III - Disposizioni finali

- Articolo 12. Trattamento dei dati raccolti, pag. 7**

TITOLO I – Principi e finalità

➤ Articolo 1. Principi

Come previsto all'art. 47 del proprio Statuto, il Comune di Chianciano Terme:

1. riconosce e promuove il pluralismo associativo e gli organismi di partecipazione popolare quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico;
2. riconosce il valore sociale delle attività delle Associazioni di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica della comunità, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale.

➤ Articolo 2. Finalità

Il Comune di Chianciano Terme:

1. intende valorizzare attivamente le funzioni di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Associazioni repertorate;
2. intende promuovere la costituzione di una Consulta delle Associazioni per diffondere ulteriormente la cultura di solidarietà e lo sviluppo di ulteriori forme di aggregazione e di impegno sociale che rappresentano una risorsa fondamentale da incentivare e sostenere;
3. intende mettere a disposizione della comunità uno strumento di partecipazione che consenta il coordinamento tra le diverse realtà associative locali e tra Associazioni e Comune, al fine di garantire l'efficacia delle azioni realizzate sul territorio.

TITOLO II – Consulta delle Associazioni

➤ Articolo 3. Consulta delle Associazioni

1. La Consulta delle Associazioni, è disciplinata dal presente Titolo che ne definisce le funzioni, gli organi e le modalità di funzionamento.
2. La Consulta delle Associazioni è costituita dalle Associazioni iscritte all'Albo.
3. La Consulta delle Associazioni è un organismo di partecipazione che si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare un rapporto stabile tra Amministrazione Comunale e Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni;
 - b) concorrere a promuovere una lettura puntuale dello stato del territorio e della comunità locale finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare e propone eventuali interventi a tal fine necessari;

- c) promuovere il coordinamento e le forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'Amministrazione;
- d) favorire la sensibilizzazione e la diffusione dell'informazione sulle attività condivise con l'Amministrazione Comunale nella società civile.

➤ **Articolo 4. Funzioni della Consulta delle Associazioni**

- 1. La Consulta delle Associazioni esercita le funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale di seguito indicate.
 - a) La Consulta raccoglie e inoltra proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle Associazioni in sede di programmazione annuale.
 - b) Può essere consultata sugli atti di programmazione locale di settore e i regolamenti comunali pertinenti per materia; il parere non è vincolante.
 - c) E' consultata nella fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale nelle funzioni attinenti alle materie della Consulta; il parere non è vincolante.
 - d) Promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell'associazionismo.

➤ **Articolo 5. Organi della Consulta delle Associazioni e durata delle cariche**

- 1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Coordinamento. Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Vicepresidente) restano in carica 3 anni. Le cariche sono gratuite.

➤ **Articolo 6. Assemblea**

- 1. Le funzioni della Consulta sono svolte attraverso il suo organo plenario, l'Assemblea, che è formata dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni. Tutte le Associazioni iscritte al Registro fanno parte di diritto dell'Assemblea delle Associazioni, salvo esplicita rinuncia scritta o mancata designazione di cui al successivo comma.
- 2. Ogni Associazione che ne ha diritto nomina un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del primo, delegato a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi l'Associazione può essere rappresentata da altro associato munito di delega scritta. Ogni membro non può rappresentare più di una Associazione.
- 3. L'Associazione che abbia espresso la propria volontà a non aderire alla Consulta può, in qualsiasi momento, entrarne a far parte comunicando per scritto la propria decisione e designando i propri rappresentanti.
- 4. Nell'ambito dell'Assemblea ogni Associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.
- 5. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è comunque convocata dal Presidente nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
 - b) su richiesta di almeno un quinto dei componenti;
 - c) su richiesta del Sindaco.
6. La lettera di convocazione è inviata telematicamente, deve indicare il luogo, l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno 5 giorni prima dello svolgimento.
 7. Il Presidente, entro 5 giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un segretario con funzioni verbalizzanti.
 8. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
 9. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'O.d.G. dell'Assemblea.
 10. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti e/o rappresentanti di enti e istituzioni.
 11. La Consulta costituisce tre gruppi di lavoro permanenti nei seguenti ambiti di attività:
 - sociale / sanitario;
 - culturale;
 - sportivo e del tempo libero.
 12. Ogni gruppo di lavoro elegge un proprio coordinatore. In funzione degli obiettivi da raggiungere e delle iniziative da realizzare i gruppi di lavoro si possono relazionare con l'Amministrazione Comunale, e/o con altri soggetti esterni, e/o con altri gruppi di lavoro.
 13. La Consulta può stabilire di costituire altri gruppi di lavoro, tutti i gruppi di lavoro possono relazionarsi e collaborare trasversalmente.

➤ **Articolo 7. Presidente**

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono proposte dalle Associazioni della Consulta entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
 - b) convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;

- c) da' attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- d) raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle Associazioni.

➤ **Articolo 8. Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine all'elezione del Presidente, sono proposte dalle Associazioni della Consulta prima delle operazioni di voto. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere espressione di diversi ambiti di attività rappresentate nella Consulta.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

➤ **Articolo 9. Coordinamento**

1. Il Coordinamento è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai coordinatori dei gruppi di lavoro.
2. Il Coordinamento coadiuva il Presidente nelle attività di gestione della Consulta e nel dare attuazione ai programmi e indirizzi dell'Assemblea.

➤ **Articolo 10. Funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni**

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.
2. La seduta dell'Assemblea è valida quando è presente almeno un quinto dei componenti. L'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente è valida con la maggioranza semplice dei componenti.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere sostituiti prima della scadenza.

➤ **Articolo 11. Sede e dotazioni strumentali della Consulta delle Associazioni**

1. La Consulta Comunale ha sede presso il Palazzo Comunale. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta può avvalersi del supporto del servizio di Segreteria Generale del Comune.

TITOLO III– Disposizioni finali

➤ Articolo 12. Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.